



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



## DISPOSIZIONI GENERALI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 –ANNO SCOLASTICO 2021/22

### Il Dirigente scolastico

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di condividere con l'RSPP, con il Medico Competente, con le OO.SS. con l'RLS le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico del dell'IC Chieri III, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

**CONSIDERATA**, la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza nei tre plessi dell'Istituzione scolastica **nell'attesa che i soggetti sopra indicati sottoscrivano le presenti disposizioni o le integrino**;

**VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa “*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020*”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;

**VISTI** il “*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);

**VISTO** il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;

**VISTO** il documento “*Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico*”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

**VISTO** il Protocollo quadro “*Rientro in sicurezza*”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;

**VISTO** l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “*Sorveglianza sanitaria eccezionale*” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

**VISTO** l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «*Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero*»;

**VISTO** l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “*Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza*”;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “*Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia*”;



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



**VISTO** il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2”;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;

**VISTO** il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

**VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

**VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

**VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

**TENUTO CONTO** dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi;

**VISTO** il Piano Scuola 2021/22 emanato da MI

## DISPONE

- L’integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del medico competente e dell’RLS ed RSU.
- l’opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo a tutti i livelli dell’amministrazione;
- di fissare modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

Inoltre, nelle more della sottoscrizione coi soggetti sopra indicati, al fine di tutelare la salute pubblica:

## ORDINA

- che tutto il personale, gli studenti e le studentesse attuino delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e le linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- che tutto il personale, gli studenti e le studentesse partecipino alla formazione proposta dalla scuola in materia di prevenzione della diffusione del Covid19;
- che il personale, gli studenti e le famiglie leggano con attenzione e regolarità le comunicazioni del Dirigente scolastico e i relativi allegati sulle regole e disposizioni di volta in volta emanate e pubblicizzate tramite il registro elettronico e sul sito web che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



- che chiunque entri all'interno degli edifici scolastici si attenga alle regole del presente protocollo.

Secondo quanto stabilito nel protocollo per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 del 12 luglio 2021

## DISPONE

l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti nella circolare 36254 del 11 Agosto 2021;

l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro laddove possibile, osservare le regole di pulizia delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale durante la permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze. Chiunque entri o permanga negli edifici scolastici deve indossare la mascherina chirurgica (alunni) e/o altro dispositivo (personale) previsto nel DVR;

il rispetto puntuale del nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;

l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Qualora la situazione emergenziale dovesse prevedere nuovamente la DDI restano in essere le disposizioni precedentemente deliberate.

## DISPOSIZIONI PER INGRESSI ED USCITE

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Gli studenti, il personale ed i visitatori dovranno accedere ed uscire dagli edifici seguendo la segnaletica orizzontale e verticale apposta per evitare assembramenti. Per evitare le formazione di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, dovranno essere rispettate le indicazioni emanate attraverso circolari informative dedicate ad ogni plesso, contenenti istruzioni dettagliate al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale (orari di ingressi ed uscite, anche utilizzando accessi alternativi, uso dei bagni, palestre, spazi comuni interni ed esterni, mensa.)

Il rientro del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accesso ai visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione.

Vengono richiamate le disposizioni già vigenti:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

## **DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE**

Attraverso specifica direttiva al Direttore SGA è assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti mediante un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia sono inclusi:



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico, ;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nel Piano Scuola 2021/22, Protocollo del 14 Agosto 2021.

Questa istituzione scolastica provvede inoltre a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e dai rapporti ISS COVID-19 n.12/2021 ;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno.
- garantire il ricambio di aria tramite apertura delle finestre ad ogni cambio d'ora e almeno una volta nel corso dell'ora per minimo 5 minuti. Le porte di accesso alle aule dovranno rimanere costantemente aperte.
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, giocattoli, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo continuativo di **mascherina chirurgica correttamente indossata** (deve coprire il naso e la bocca).

**Gli studenti non potranno abbassare la mascherina quando seduti al loro posto e dovranno indossarla ad ogni spostamento. (quindi sia in posizione statica che in posizione dinamica)**



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), a seconda dei singoli casi. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Lo smaltimento di DPI non più utilizzabili deve avvenire attraverso l'utilizzo degli appositi contenitori dislocati ai vari piani degli edifici scolastici/ all'uso individuati.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e della capienza massima indicata mediante apposita segnalazione. In caso di alternanza di gruppi classe in aule comuni, laboratori e palestre è garantita la pulizia ed igienizzazione ad ogni cambio turno. L'utilizzo degli spazi comuni è regolato da apposito registro di prenotazione.

## **USO DEI BAGNI**

L'uso dei bagni è contingentato. Gli studenti attenderanno il loro turno nel corridoio mantenendo la distanza di sicurezza nel caso in cui servizi siano già occupati. Per gli alunni della scuola dell'infanzia e le prime classi della scuola primaria sarà necessaria la supervisione dei collaboratori scolastici e dei docenti di sezione/classe,

## **MENSA SCOLASTICA**

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico. Nei plessi in cui non è possibile osservare il distanziamento si prevede l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate./ l'erogazione dei pasti avverrà in locali diversi sanificati prima e dopo il servizio da personale dedicato. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti attraverso indicazioni operative dei singoli referenti di plesso. Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



## **SCIENZE MOTORIE E PALESTRE**

Per quanto riguarda le attività didattiche di Scienze Motorie e Sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. Anche per le attività di Scienze Motorie dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: distanziamento, protezione, pulizia. Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che l'uso della mascherina - da non utilizzare durante l'attività motoria perché potrebbe impedire l'assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è obbligatoria per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. Occorrerà sempre assicurare l'aerazione e il ricambio d'aria degli ambienti.

## **USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza e dei piani di sicurezza

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICI**

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: *“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”*.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa **l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale, così come specificato nel Patto di Corresponsabilità.**

## **PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI SOSPETTO COVID ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254





# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 .

Vengono sotto presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19 e la relativa gestione:

## **Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- ♣ L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- ♣ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- ♣ Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- ♣ Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- ♣ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/FFPS , camice e guanti monouso, visiera fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- ♣ Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- ♣ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- ♣ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- ♣ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- ♣ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



♣ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti attraverso i referenti COVID-19 e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

♣ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

## **Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**

- ♣ L'alunno deve restare a casa.
- ♣ I genitori devono informare il PLS/MMG.
- ♣ I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- ♣ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- ♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ♣ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ♣ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato..

## **Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- ♣ Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- ♣ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- ♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- ♣ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ♣ Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra indicato.



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



· In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola a poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID19, come stabilito dalla normativa.

**Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA**

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
<b>Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b> <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
<b>Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni</b>		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b> <b>oppure</b> <b>14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico</b>	Non necessaria quarantena.  Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico <b>NEGATIVO</b>	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico <b>NEGATIVO</b>
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)  
Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>  
[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)  
Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



**Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO**

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

\*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità  $\geq 80\%$  e specificità  $\geq 97\%$ , con un requisito di sensibilità più stringente ( $\geq 90\%$ ) in contesti a bassa incidenza).

**Le procedure sopra indicate sono adottate anche per i visitatori.**

## **DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS**

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- attraverso il medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri



# ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III

Via Bonello, 2 – 10023 Chieri (TO)

Tel. 011-947.19.43 – <https://www.chieri3.edu.it>

[TOIC8AU009@istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@istruzione.it) – [TOIC8AU009@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8AU009@pec.istruzione.it)

Codice fiscale 90029530012 – Codice univoco ufficio UFAHN7



medici del lavoro

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Il dirigente scolastico pone una particolare cura in presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19 (alunni e lavoratori).

**Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata**

## **COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE**

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico istituisce una commissione, anche con il contributo dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

L'USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

## **DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il presente protocollo si applica nell'a.s. 2021/22 fino a nuove disposizioni.

Approvato con delibera n°20 del 28/10/2021